

COMUNE DI VILLIMPENTA
(Provincia di Mantova)

N. 15 R.D.

Prot. N° 2096

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **DUEMILADODICI** addì **VENTUNO** del mese di **MAGGIO**, alle ore **19,00**, nella sala individuata per le riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta, i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1 -	TRAIANO POLETTINI	Sindaco	si	
2 -	FABRIZIO AVANZINI	Consigliere	si	
3 -	LINDA MASINI	Consigliere	si	
4 -	DANIELE TREVENZOLI	Consigliere	si	
5 -	FEDERICO FEDERICI	Consigliere	si	
6 -	LISA VALLI	Consigliere	si	
7 -	ALICE PERINI	Consigliere	si	
8 -	DONATELLA FRANCHINI	Consigliere	si	
9 -	MATTEO BUTTURI	Consigliere	si	
10-	GIANPAOLO GIACOMINI	Consigliere	si	
11-	SIMONE ZAGHINI	Consigliere	si	
12-	PAOLO ROSA	Consigliere	si	
13-	NICOLETTA BONIFACCI	Consigliere	si	
		Totale	13	

Partecipa il Segretario Comunale dottor RENATO MAGALINI il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. TRAIANO POLETTINI assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sotto indicato, posto al N. 4 dell'ordine del giorno.

OGGETTO

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2012.**

L'Assessore Avanzini relaziona sull'argomento sottolineando lo sforzo fatto dall'Amministrazione per mantenere le aliquote base.

Il Consigliere Giacomini ritiene che dovrebbe essere abbassata l'aliquota per la prima casa e recuperare la minore entrata sugli altri immobili.

L'Assessore Avanzini ribadisce che l'amministrazione si riserva di riconsiderare la situazione quando si avranno dati più completi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITI gli interventi in premessa.

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale.

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015.

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.*

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

DATO ATTO che il Consiglio Comunale di Villimpenta con proprio atto n. 14 in data odierna ha approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria "IMU".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e finanza, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e della finanza pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
riduzione sino a 0,1 punti percentuali.
- 4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO
Nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
- 5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,3 PER CENTO
per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari."

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alla fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2

e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale".

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

CON voti favorevoli 9, astenuti 4 (Giacomini, Zaghini, Rosa e Bonifacci) e contrari nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano dai consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :
 - ALIQUOTA DI BASE *0,76 PER CENTO*
 - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE *0,40 PER CENTO*
 - ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE *0,20 PER CENTO*
- 3) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 14 del 21 maggio 2012;
- 6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione;

Visto il quarto comma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

-- CON voti favorevoli 9, astenuti 4 (Giacomini, Zaghini, Rosa e Bonifacci) e contrari nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano dai consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO - PRESIDENTE

F.to Traiano Poletini

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Magalini Renato

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 267/2000)

N° 109 registro atti pubblicati

Certifico, io sottoscritto Responsabile di Segreteria, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, a partire dal 7 giugno 2012.

Villimpenta, li 7 giugno 2012

IL MESSO COMUNALE

F.to Valenti Maria Isolina

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Renato Magalini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 il **21 maggio 2012.**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune il giorno _____ per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 d el D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 il _____

Villimpenta, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Renato Magalini

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE